

Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione in opposizione notificato dagli opposenti, comparsa di risposta depositata telematicamente dalla società opposta, atto di costituzione di nuovo difensore), sia i verbali di causa, nonché le memorie istruttorie e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note di trattazione scritta e dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).

Instauratosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza emessa a fine udienza, questo giudice assegnava all'opposta il termine per la mediazione obbligatoria, che, però, dava esito negativo. Concessi i termini istruttori, con ordinanza emessa all'udienza del 20.2.2024 veniva disposta consulenza contabile con il dott. Giovanni De Matteis. Dopo il deposito della consulenza, all'udienza del 2.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.5.2025, con termine alle parti per note conclusive.

All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c., anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il giudice che l'eccezione pregiudiziale di nullità delle fidejussioni prestate dagli opposenti [REDACTED] e sia fondata e meriti accoglimento relativamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 contenute nelle stesse in quanto tali clausole sono sovrapponibili *in toto* a quelle penalizzate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55 del 2.5.2005.

In particolare il caso in esame si inserisce nel solco della complessa vicenda relativa alle fidejussioni bancarie conformi allo schema ABI, che trova il suo punto di partenza nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia. Con tale provvedimento, l'Autorità ha dichiarato la nullità di alcune clausole dello schema ABI per violazione dell'art. 2, secondo comma, lettera a)



della legge 287/1990 (legge antitrust). Il quadro normativo di riferimento si articola su diversi livelli. Sul piano del diritto della concorrenza, viene in rilievo il citato art. 2 della legge 287/1990, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza. Nel caso delle fideiussioni bancarie, l'uniformità delle condizioni contrattuali imposte dalle banche è stata considerata una forma di intesa anticoncorrenziale.

Sul piano civilistico, assumono rilevanza l'art. 1419 del codice civile sulla nullità parziale del contratto e l'art. 1957 c.c. sui termini entro cui il creditore deve far valere le proprie ragioni contro il debitore principale per conservare l'azione verso il fideiussore. Quest'ultima norma assume particolare importanza nel caso di specie, poiché la sua applicabilità dipende dalla validità della clausola derogatoria contenuta nella fideiussione.

Fondamentale è anche l'art. 50 del Testo Unico Bancario, che disciplina i requisiti probatori degli estratti conto bancari, richiedendo la certificazione di conformità alle scritture contabili da parte di un dirigente della banca, con dichiarazione che il credito è vero e liquido.

Dal punto di vista giurisprudenziale, il precedente più rilevante è rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021, che ha definitivamente riconosciuto la nullità delle clausole fideiussorie riproduttive dello schema ABI dichiarato anticoncorrenziale. Tale pronuncia ha chiarito che la nullità deriva dalla violazione di norme imperative poste a tutela della concorrenza, configurando quindi un'ipotesi di nullità di protezione.

La giurisprudenza ha anche più volte affrontato il tema dell'efficacia probatoria degli estratti conto bancari, ribadendo la necessità della certificazione prevista dall'art. 50 TUB per il loro utilizzo in sede giudiziale. In particolare, è stato chiarito che documenti privi di tale certificazione non possono assumere il valore probatorio qualificato previsto dalla norma.

Rilevante è anche il dibattito sulla portata della nullità delle clausole ABI, se limitata alle sole fideiussioni omnibus o estesa a tutte le fideiussioni che riproducono lo schema dichiarato nullo.

In particolare una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. civile, sez. III, ordinanza n. 27243/2024) enuncia un importante principio di diritto in materia di nullità delle fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI. Ecco il passaggio fondamentale: *“La nullità dei contratti di fideiussione ‘a valle’ di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Le Sezioni Unite 41994/2021 non richiedono espressamente che si tratti di fideiussione omnibus, bensì si riferiscono ai contratti di fideiussione che contengono le clausole del modello ABI dichiarate nulle: pertanto, se vi è la clausola nulla del modello ABI, il contratto è viziato in parte qua in quanto ‘a valle’ dell’intesa anticoncorrenziale. Tale nullità, fondandosi sulla necessaria tutela della libertà di*



concorrenza, non può essere sanata né dalle sottoscrizioni specifiche ex articoli 1341 e 1342 c.c., trattandosi di nullità di origine unionale, né dal fatto che i fideiussori siano ‘cointeressati’ alla prestazione della garanzia.”. Inoltre

la Corte ha stabilito un ulteriore principio correlato e cioè : *“La conseguenza pratica di tale nullità è che, venendo meno la clausola di deroga ai termini dell’articolo 1957 c.c. in quanto riproduttiva dello schema ABI dichiarato nullo, trova piena applicazione la disciplina ordinaria sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria prevista da tale norma.”.*

Sul punto recentemente si è espresso anche il Tribunale di Alessandria con la sentenza del 20 gennaio 2025, n. 37 nella quale la circostanza che le fideiussioni stipulate non siano *omnibus* ma specifiche, in quanto riferite a determinate obbligazioni contrattuali, non esclude la violazione della normativa antitrust. Difatti, è vero che lo schema ABI oggetto dell’accertamento condotto dalla Banca d’Italia concerneva un modello di fideiussione *omnibus*, ma, come si è visto, ciò che comporta la nullità del contratto “a valle” non è tanto l’ascrivibilità del contratto alla fattispecie esaminata dall’autorità di vigilanza, quanto piuttosto la riproduzione in maniera standardizzata delle tre clausole di deroga all’archetipo codicistico ritenute violative della concorrenza, e la ravvisabilità quindi di un collegamento funzionale tra l’intesa e l’atto negoziale “a valle”, che diviene esso stesso mezzo per violare la concorrenza.

Detto collegamento funzionale, in ossequio a quanto chiarito dalle Sezioni Unite nel summenzionato pronunciamento, ben può essere ravvisato anche in relazione a contratti conclusi da banche rimaste del tutto estranee all’intesa “a monte”, dichiarata nulla dall’autorità di vigilanza, e che tuttavia il contenuto dell’intesa vietata ripropongano, in tutto in parte, nei contratti stipulati a valle con i propri clienti. Ciò perché, la nullità dell’intesa “a monte” è una nullità “speciale”, ossia in grado di colpire tutti gli atti, anche non negoziali, avvinti da un collegamento funzionale con l’intesa vietata. Se così stanno le cose, questa nullità “speciale”, espressione del principio generale di tutela della libertà di concorrenza, deve evidentemente operare a prescindere dalla natura del contratto di garanzia che riporti le clausole dell’intesa anticoncorrenziale “a monte”.

Non è, infatti, ravvisabile alcuna ragione per effettuare dei distinguo tra contratti di fideiussione – *omnibus* o specifica – del tutto identici dal punto di vista sostanziale, e differenti soltanto per l’ampiezza dell’obbligazione garantita, in quanto tutti astrattamente idonei – laddove reiteratamente proposti dalle banche attraverso la riproduzione delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003 – a falsare il gioco della libera concorrenza del mercato creditizio.

In tal senso, come già sopra evidenziato, si è recentemente espressa la stessa Corte di Cassazione, sia pur con *obiter dictum* (cfr. Cass. n. 27243/2024) e si sta ponendo la giurisprudenza di merito prevalente (cfr. Trib. Milano, Sez. Spec. Imprese, 24 giugno 2024, n. 4511; Trib. Ancona, Sez. II,



13 giugno 2024, n. 1202; Trib. Lecce, Sez. III, 14 novembre 2024, n. 3544; Trib. Milano Sez. Spec. Imprese, 3 ottobre 2023, n. 7526; Trib. Alessandria, 9 settembre 2023; Trib. Alessandria, 10 agosto 2023; Trib. Roma, Sez. Spec. Imprese, 24 giugno 2022, n. 10206).

L'unica differenza opera sul piano probatorio, in quanto, ponendosi la fideiussione specifica al di fuori del perimetro dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia, l'azione volta ad accertarne la nullità parziale si configura come azione "*stand alone*", sicché il Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 non può costituire prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, ma spetta all'attore, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione del contratto, dell'intesa illecita.

A tal proposito gli oppositori hanno depositato una corposa produzione di modelli contrattuali di fideiussioni specifiche adottate nello stesso periodo della stipulazione della loro fideiussione da vari Istituti di Credito italiani in tutto il territorio dello Stato e che riproducono tutti le clausole censurate dalla Banca D'Italia.

Ebbene, dalla documentazione prodotta dagli oppositori emerge come effettivamente i modelli di fideiussione specifiche adottati nel periodo coevo alla stipulazione della loro fideiussione ne abbiano continuato a riprodurre le tre clausole dello schema ABI oggetto dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia e come le tre clausole dello schema ABI abbiano continuato ad essere uniformemente riprodotte, ancora all'epoca delle fideiussioni per cui è causa, nei moduli di fideiussione specifiche utilizzati da altre banche, sul territorio nazionale.

Sulla base delle predette evidenze, si può, pertanto, ritenere provata la diffusione fra istituti di credito operanti sia in ambito locale, in varie regioni, sia in ambito nazionale, di una prassi relativa all'applicazione delle dette clausole nella modulistica delle fideiussioni specifiche proposte ai clienti in epoca coeva alla sottoscrizione, e conseguentemente dimostrata la perdurante esistenza dell'intesa illecita.

Sussistono, quindi, nel caso di specie, i presupposti per ritenere provata la violazione della disciplina della concorrenza, per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, con conseguente nullità delle clausole nn.2, 6 e 8.

Tuttavia non si ravvisano ragioni per estendere la nullità parziale all'intero contratto, non avendo alcuna delle parti fornito la prova di cui all'art. 1419 c.c., nè nel senso che i garanti avrebbero sottoscritto comunque le fideiussioni in parola anche con l'espunzione delle tre clausole contestate, né che la Banca non avrebbe concluso i contratti di fideiussione senza le predette clausole.

Acclarata, dunque, la nullità parziale delle due fideiussioni per cui è causa, e, in particolare, della clausola di rinuncia ai termini, di cui all'art. 1957 c.c., deve dichiararsi, nella specie, la decadenza



della Banca opposta dalla possibilità di agire nei confronti dei fideiussori e l'estinzione delle fideiussioni medesime.

Infatti, nel caso in esame, l'obbligazione di pagamento delle rate è scaduta in data 27.6.2019, data dell'ultima rata del piano di rimborso e non c'è stata alcuna decadenza del beneficio del termine, come sostenuto dall'opposta, in quanto la comunicazione del 12.2.2018, è appunto una comunicazione con la quale si chiede il pagamento delle rate scadute ma non di quelle ancora a scadere e quindi di tutte immediatamente, come dovrebbe essere richiesto nella decadenza del beneficio del termine. Quindi tale comunicazione non può intendersi come decadenza del beneficio del termine e, quindi, non ha interrotto i termini di prescrizione.

Anche l'attività svolta nell'ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento, procedura estinta per inammissibilità, non costituisce certamente attività giudiziale idonea ad interrompere il decorso del termine decadenziale, preliminarmente perché la procedura non ha avuto corso, in quanto immediatamente ritenuta inammissibile e, comunque, la documentazione trasmessa non può qualificarsi quale attività giurisdizionale valevole ad interrompere il termine di decadenza nel senso voluto dall'art. 1957 c.c..

In definitiva, l'unica attività valevole come attività giudiziale posta in essere dalla società creditrice opposta è il ricorso monitorio depositato in data 23.2.2023, ben oltre il termine prescrizionale di sei mesi decorrente dalla risoluzione dei rapporti. Inoltre, occorre evidenziare che il decreto ingiuntivo è stato richiesto solo nei confronti dei fideiussori ma non anche nei confronti della debitrice principale e, pertanto, ritiene questo giudice che il termine decadenziale non sia stato mai validamente interrotto.

Infatti, secondo quanto previsto dall'art.1957 c.c. *il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate*, situazione non verificatasi nel caso di specie.

Alla luce di tali considerazioni, dichiarata la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 delle fideiussioni oggetto di causa, accertata la violazione dell'art.1957 c.c., la Banca opposta è decaduta dall'azione nei confronti dei fideiussori [REDACTED].

Le spese, unitamente a quelle della consulenza, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella quale si è



fusa per incorporazione [REDACTED] e per essa, quale mandataria, [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rigettata ogni altra azione, istanza ed eccezione, così decide :

1. Accoglie l'eccezione riconvenzionale avanzata dai fideiussori oppositori [REDACTED] [REDACTED] per le ragioni di cui in premessa e dichiara [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella quale si è fusa per incorporazione [REDACTED] [REDACTED], e per essa, quale mandataria, [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, decaduta dall'azione nei confronti dei fideiussori [REDACTED] [REDACTED].
2. Condanna la Banca opposta al pagamento delle spese di lite nei confronti del procuratore costituito avv. Mauro Calò, antistatario, che si liquidano in €3.500,00, oltre €150,00 per spese, ed oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Le spese della consulenza tecnica sono definitivamente poste a carico della Banca opposta.

Lecce, 6.5.2025 ore 17.00

Il giudice on.

dott.ssa Maria Paola Sanghez

